TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 134-bis

Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea

1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Versione in vigore dal 9 aprile 2008, non più in vigore dal 25 novembre 2014 · versione 93

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di pubblica sicurezza
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-pubblica-sicurezza-1931/art-134-bis-disciplina-delle-attivita-autorizzate-in-altro-stato-dell-unione/versione/93

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it